

Ai gentili Clienti Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: LE NUOVE REGOLE VALGONO PARZIALMENTE PER I TRIMESTRALI

Il Decreto - Legge collegato alla Manovra Economica (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) ha modificato le regole della liquidazione periodica Iva. È stato risolto un problema relativo alle modalità e ai termini della detrazione dell'Iva sugli acquisti sorto all'indomani della modifica dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. La modifica normativa, però, ha effetti diretti ed immediati esclusivamente sui contribuenti che liquidano l'Iva con periodicità mensile e non trimestrale. La disposizione non potrà essere adattata sul presupposto che i contribuenti c.d. "trimestrali" effettuano la liquidazione periodica del tributo entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del relativo trimestre di riferimento.

La liquidazione periodica Iva secondo la disciplina previgente e la tesi dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni, all'indomani della modifica del citato art. 19, con la Circ. n. 1/E del 2018. Secondo la tesi dell'Amministrazione finanziaria l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva richiede la presenza di due condizioni. In primis deve essersi verificata l'esigibilità dell'imposta. Inoltre, è necessario anche che il contribuente abbia ricevuto la fattura o un altro documento equivalente. La sola circostanza che il tributo sia divenuto



esigibile secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1973 rappresenta una condizione insufficiente. Secondo l'orientamento iniziale, ora superato a seguito dell'intervento del Legislatore, il contribuente poteva iniziare a considerare l'Iva in detrazione a partire dal periodo in cui aveva ricevuto la relativa fattura. Ad esempio, se la merce acquista è stata consegnata nel corso del mese di febbraio 2018 e la fattura è pervenuta nelle mani dell'acquirente il 10 marzo dello stesso anno, il contribuente avrebbe potuto iniziare ad esercitare la detrazione a partire dalla liquidazione periodica di marzo. Secondo questa soluzione non sarebbe stato possibile, pur registrando il documento ricevuto entro il termine di effettuazione della liquidazione di febbraio, far retroagire - nel mese di febbraio – il diritto alla detrazione del tributo.

L'intervento normativo: il D.L. n. 119/2018.

La tesi dell'Agenzia delle Entrate è stata superata e il problema è stato risolto a seguito dell'approvazione dell'art. 14 del citato Decreto. Il provvedimento ha modificato l'art.1, comma 1 del D.P.R. n. 100/1998. Secondo il nuovo periodo aggiunto il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione del tributo, entro il termine della liquidazione periodica, relativamente alle fatture ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione si considera effettuata. Tornando all'esempio precedente, se la merce è stata consegnata a febbraio e la fattura è stata ricevuta e registrata entro il 15 marzo, il contribuente potrà far valere la detrazione dell'Iva già nel corso del periodo di liquidazione di febbraio. Questa regola non trova però applicazione laddove la fattura sia stata ricevuta in un periodo di imposta diverso rispetto a quello in cui l'operazione si considera effettuata. Ad esempio, se la merce è stata consegnata nel mese di dicembre dell'anno 2018 e la fattura perviene a destinazione il 2 gennaio 2019, la detrazione potrà essere esercitata unicamente a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di emissione della fattura in formato digitale, il Sistema di Interscambio sarà perfettamente in grado di tracciare la data di ricezione del documento. Il contribuente non potrà così retrodatare la registrazione con l'unico intento di retrodatare gli effetti della detrazione.



La novità normativa: gli effetti parziali sui contribuenti trimestrali

Non è corretto adattare la modifica normativa ai contribuenti trimestrali. In altri termini il riferimento normativo al giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione si considera effettuata non potrà essere "letto ed interpretato" come riferimento al termine di effettuazione della liquidazione periodica. Ad esempio, si consideri il caso in cui la merce acquistata sia stata consegnata nel mese di marzo 2019 e la fattura sia pervenuta nelle mani del destinatario il 10 maggio dello stesso anno. Il contribuente, potrà far retroagire il diritto di detrazione nel mese di aprile, ma senza trarne alcun beneficio sostanziale in quanto il credito Iva rientrerebbe comunque nella liquidazione periodica del secondo trimestre dell'anno 2019. Non sarebbe corretto far retroagire la detrazione nel mese di marzo (periodo di esigibilità), nel presupposto che non sarebbero ancora spirati i termini di effettuazione della liquidazione periodica del primo trimestre 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione, 17/01/2019

SERAFINELLI BANNETTA

E ASSOCIATI